



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

“Madre Teresa di Calcutta”

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMSG

Prot. N. 1469/I.1

Casalnuovo di Napoli, 10/04/2020

A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22.- Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato – Relazione tecnica

Si fornisce, di seguito, una breve relazione esplicativa relativa ai punti del DL 22/2020 di interesse per la Scuola del Primo Ciclo:

- il decreto rimette a future ordinanze del Ministro dell'Istruzione tutte le misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo Ciclo di Istruzione;
- le ordinanze di cui innanzi stabiliranno strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, **quale attività didattica ordinaria** per tutti gli alunni delle classi prime e intermedie, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione;
- **nel caso di ripresa delle attività in presenza entro il 18 maggio 2020**, le ordinanze di cui innanzi disciplineranno le prove dell'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale;
- **nel caso di mancata ripresa delle attività in presenza entro il 18 maggio 2020**, le ordinanze di cui innanzi disciplineranno: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti;
- tutte le ordinanze di cui innanzi prevedranno specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali;
- limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al DL 62/17, art 5, comma 1 (obbligo di frequenza per $\frac{3}{4}$ del monte ore annuo personalizzato), art.6 (criteri di ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato), art.7, comma 4 (svolgimento delle prove INVALSI quale requisito per l'ammissione all'esame di Stato), 10, comma 6 (disposizioni relative alle prove INVALSI per gli alunni privatisti), 13, comma 2 (requisiti per l'ammissione dell'alunno all'esame di Stato, tra cui quella della votazione in ciascuna disciplina o gruppo di discipline) e art.14, comma 3, ultimo periodo (svolgimento delle prove INVALSI presso la scuola dove si sostiene l'esame di Stato da parte dei candidati esterni).

- le ordinanze di cui innanzi definiranno la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- le ordinanze di cui innanzi provvederanno all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque **entro la data del 15 settembre 2020**, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;
- **nel caso di mancata ripresa delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio 2020, le ordinanze di cui innanzi disporranno la conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico**, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- in ogni caso, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, **il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (svolgimento in presenza di attività indifferibili), possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile** anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio;
- le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per dispiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. **Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarli, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.** L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per dispiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022;
- in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata;
- **per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunemente denominate.**

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Commone Anna

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse